


ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Avv. Michele Mea

NORMATIVA ATTUALE DI RIFERIMENTO



1. Direttiva CE n. 18/2001
2. Regolamento CE n. 1829/2003
3. Regolamento CE n. 1830/2003

Direttiva n. 2001/18

Abroga la direttiva 90/220
introducendo sostanziali
novità

Regolamento CE n. 1829 /2003

*Relativo agli alimenti ed ai
mangimi geneticamente
modificati*

OBIETTIVI

- a) Istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio**
- b) Estende le norme in tema di etichettatura a tutti gli alimenti e mangimi geneticamente modificati**

CONTAMINAZIONE
ACCIDENTALE OGM
AUTORIZZATI

LIMITE 0,9%

OGM NON AUTORIZZATI
LIMITE 0,5%


LE NUOVE REGOLE DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI TRANSGENICI

Campo di applicazione

**ALIMENTI
PRECONFEZIONATI E
SFUSI**

- a) Che contengono OGM o sono costituiti da OGM***
- b) Che sono prodotti a partire da un OGM***
- c) Che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM***

DESTINATI




Al consumatore finale

Alle collettività (ristoranti, ospedali, mense, ecc.)

Modalità di Etichettatura

I° ipotesi

Prodotti alimentari preconfezionati con elenco ingredienti



L' indicazione circa la presenza di un OGM va fatta tra parentesi, nell'elenco ingredienti, subito dopo l'ingrediente in questione, oppure in una nota a piè pagina

ESEMPI

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, soia (geneticamente modificata), aromi.

oppure

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, amido (prodotto da soia geneticamente modificata), aromi.

oppure con nota a piè pagina

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, soia*, aromi.

Nota:* soia geneticamente modificata

Il° Ipotesi

*Prodotto alimentare preconfezionato
senza elenco ingredienti*

*L'indicazione circa la presenza di OGM va fatta
chiaramente in etichetta*

Esempio

“Farina prodotta da soia geneticamente modificata”

III° Ipotesi

Prodotti alimentari venduti sfusi




*L'informazione sulla presenza di OGM, deve comparire in modo **visibile e permanente***

o dove l'alimento è esposto

o vicino ad esso

**INAPPLICABILITÀ DELLE REGOLE
DI ETICHETTATURA**



**In caso di contaminazione
accidentale**

OGM FREE ???

ETICHETTATURA MANGIMI OGM

Tutti i mangimi g.m. devono riportare in modo ben visibile, leggibile, indelebile

Su un documento di accompagnamento
O sulla confezione O sul contenitore
O sull'etichetta O in una nota in calce
all'elenco dei mangimi

Mangime di granturco geneticamente modificato

Mangime prodotto da granturco geneticamente modificato

TRACCIABILITA'



Regolamento (CE) n. 1830/2003 *concernente
l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM*

**Obbligatorietà della tracciabilità
per tutti i prodotti contenenti OGM
compreso le merci sfuse**

ADEMPIMENTI

Relativi alla prima fase dell'immissione in commercio

L'operatore che effettua la prima transazione

DEVE

assicurare la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve

- *L'informazione che il prodotto contiene OGM o è da esso costituito*
- *L'indicazione degli identificatori unici*

In tutte le fasi successive

**I vari operatori
assicurano**

**la trasmissione per
iscritto**

**Agli operatori che
ricevono detti prodotti,**

**tutte le informazioni
loro pervenute**

Ulteriori adempimenti per gli operatori

Predisporre procedure standardizzate al fine di:

- a) **Conservare le informazioni**
- b) **Identificare gli operatori**

Per 5 anni dopo ciascuna transazione

ETICHETTATURA OGM IN GENERALE



Per i prodotti sia preconfezionati che sfusi contenenti o costituiti da OGM, bisogna che figurino sull'etichetta o nel caso di prodotti sfusi, vicino al prodotto stesso, la seguente dicitura:

“Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati”

Oppure


“Questo prodotto contiene soia geneticamente modificata”

SANZIONI

Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 70 che contiene

“ Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, relativi ad alimenti e mangimi geneticamente modificati”.

SANZIONI RELATIVE ALL' ETICHETTAURA




SANZIONE PECUNIARIA

DA EURO 7.800

AD EURO 46.000

SANZIONI RELATIVE ALLA 'TRACCIABILITA'



SANZIONE PECUNIARIA

DA EURO **10.000** AD EURO **60.000**

In caso di mancata trasmissione per iscritto ..

Sanzione pecuniaria da 8.000 a 50.000 euro per omessa predisposizione di sistemi e procedure standardizzate